

STATUTO
della
FONDAZIONE PARCO DEL PIANO DI MAGADINO

Art. 1 Denominazione, sede, comprensorio

1. Con la denominazione FONDAZIONE PARCO DEL PIANO DI MAGADINO è costituita una fondazione giusta gli art. 80 ss del Codice civile svizzero.
2. La sede della fondazione è a Gudo.
3. L'attività della Fondazione verrà svolta nel perimetro definito dal Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM) e nelle immediate vicinanze qualora il caso lo richiedesse.

Art. 2 Scopo

La fondazione ha per scopo l'attuazione del Piano d'utilizzazione cantonale (in seguito PUC PPdM), istituito il Parco del Piano di Magadino. In particolare lo scopo della Fondazione è quello di valorizzare le qualità paesaggistiche del Parco, segnatamente la sua varietà e ricchezza, rafforzare il settore agricolo e sostenere le aziende che operano nel Parco, favorendone la collaborazione, proteggere, gestire e promuovere le componenti naturali e le funzioni ecologiche, valorizzare il Parco quale area di svago di prossimità e quale componente dell'offerta turistica regionale, promuovere sinergie tra agricoltura, natura e svago, garantire all'interno del Parco una mobilità coordinata con i suoi obiettivi, migliorare la qualità ambientale all'interno del Parco, e informare e sensibilizzare sui contenuti e i valori del Parco.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio iniziale devoluto dai fondatori e messo a libera disposizione della Fondazione è costituito da un capitale di CHF 20'000 (ventimila).

La fondazione si avvale principalmente del contributo finanziario cantonale e del contributo dei Comuni, stanziati tramite crediti-quadro quadriennali. Annualmente, verrà messa a disposizione della Fondazione una quota del credito quadro in base al programma di lavoro e delle relative preventive di spesa che la Fondazione dovrà presentare ogni anno al Cantone e ai Comuni. La Fondazione si avvale inoltre di ulteriori fonti di finanziamento, di cui promuove la ricerca, dai ricavi che dovrà sviluppare tramite alcuni dei servizi offerti, nonché da donazioni e legati.

Art. 4 Organi

Gli organi della fondazione sono:

- Il Consiglio di fondazione
- La Direzione
- L'Organo di revisione

Art. 5 Consiglio di Fondazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di fondazione composto da un massimo di 17 membri, nominati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino
2. Il Consiglio di fondazione svolge le attività pertinenti allo scopo della Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare al Consiglio di fondazione sono riservate le seguenti competenze non trasmissibili:
 - direzione e sorveglianza della gestione della Fondazione;
 - adozione di un regolamento sull'assegnazione dei diritti di firma e di rappresentanza della Fondazione
 - nomina della Direzione e dell'Organo di revisione;
 - approvazione del rendiconto annuale.
3. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di adottare dei regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze, fatto salvo per le competenze non trasmissibili.
4. Nel proprio seno, il Consiglio di fondazione ripartisce le cariche designando un Presidente e un vice-presidente.
5. La durata in carica dei membri del Consiglio di fondazione è di quattro anni, rinnovabili.
6. Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte all'anno.
7. Per deliberare è necessario un numero minimo di membri pari alla metà più uno. Le deliberazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il Presidente.

Art. 6 Direzione

La direzione svolge i compiti operativi della Fondazione . Si compone di un direttore e di collaboratori professionisti retribuiti, non facenti parte del Consiglio di fondazione.

Art. 7 Organo di revisione

1. Il Consiglio di fondazione nomina un organo di revisione abilitato a fornire i servizi di revisione.
2. L'organo di revisione ha il compito di procedere al controllo dell'attività finanziaria annuale, verificare la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, presentare il rapporto scritto e conclusivo destinato al Consiglio di fondazione e all'Autorità di vigilanza.
3. L'ufficio di revisione resta in carica un anno ed è rieleggibile.
4. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.
5. I conti vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre, la prima volta al 31 dicembre 2017. Il Consiglio di fondazione può modificare la data di chiusura, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente.
6. L'autorità di vigilanza può concedere l'esonero dall'obbligo di designare un Organo di revisione a condizione che sussistano i presupposti di legge,

Art. 8 Disposizioni finali

1. La modifica dell'atto di fondazione è possibile soltanto a norma degli artt. 85, 86 CCS.
2. Nel caso della sua soppressione , l'eventuale patrimonio netto esistente in quel momento sarà devoluto dal Consiglio di Fondazione a enti, fondazioni o associazione con scopi analoghi e di interesse pubblico, al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 9 Iscrizione

La Fondazione è iscritta nel Registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.

Statuti approvati dai fondatori: Bellinzona, 12 ottobre 2016